

RICORSO N. 7510

UDIENZA DEL 03/10/2016

SENTENZA N. 57/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pres. Francesco Antonio GENOVESE | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRANCESCO RUBINO

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

Rilevato che il sig. **Francesco Rubino** ha depositato un «ricorso» (n. 7510) avverso il provvedimento di rifiuto della domanda «di conversione in modello di utilità» della richiesta di registrazione n. DP2014A000019, comunicatogli con note del 26 febbraio 2015 e 24 aprile 2015;

che il predetto ha inviato a questa Commissione una nota, con la quale riepiloga, in modo non chiaro la sua vicenda con gli uffici periferici del Mise e lamenta il mancato accoglimento delle sue richieste, peraltro non chiare nel loro tenore, anche per la carente e confusa esposizione dei fatti posti a base della richiesta.

Considerato peraltro che, oltre ad essere carente nella esposizione e nelle premesse e non chiaro nel tenore processuale, la nota trasmessa a questa Commissione, non è stata neppure notificata, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del CPI [secondo cui: «1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi»];

che, nella specie, mancando ogni attività di notificazione compiuta, per conto della ricorrente, dai soggetti abilitati dalla legge ad effettuarla (vale a dire da parte degli ufficiali giudiziari ovvero dagli avvocati autorizzati, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 53 del 1994) e, pertanto, difettando anche la « prova delle avvenute notifiche», ai sensi del dell'art. 136, comma 1, seconda parte, del CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, in mancanza di controparti costituite.

P.Q.M.

La Commissione,


Dichiara inammissibile il ricorso.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 3 ottobre 2016.

Il Presidente estensore

Francesco Antonio Genovese



Depositata in Segreteria

Addi 25 ottobre 2016

IL SEGRETARIO

